

cleo familiare per i minori che abbiano una età compresa fra i sei e i dodici anni;

in base a quanto esposto non possono usufruire dei congedi obbligatori i genitori adottivi di un bambino italiano e forse gli affidatari di un minore di età superiore a sei anni, non possono usufruire di congedi facoltativi i genitori adottivi e forse gli affidatari di minori di età dai dodici anni ai quindici anni, infine i genitori adottivi di un minore straniero hanno solo il diritto al congedo obbligatorio, indipendentemente dal limite di età del figlio al momento dell'entrata in famiglia e di quello facoltativo fino ai dodici anni di età del minore;

da queste disposizioni si evince la disparità di trattamento venutasi a creare in materia di astensione obbligatoria e facoltativa;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché, in considerazione della particolare delicatezza dell'inserimento di un minore in un nuovo nucleo familiare che va a tutti gli effetti assimilato a una « nuova nascita », la normativa sui congedi relativi all'astensione facoltativa e obbligatoria sia estesa ai genitori adottivi e affidatari dei minori senza alcun limite di età e di provenienza.

(7-00121)

« Valpiana ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interrogazione a risposta orale:*

RIVOLTA e MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

si è stabilito che i tre palestinesi accolti nel suolo italiano, dopo le trattative per la liberazione della Chiesa della Natività di Betlemme, debbano mantenere uno status equiparato a quello concesso ai collaboratori di giustizia;

tale status non prevedeva però, per quanto riguarda la possibilità di ricongiungimento familiare lo stesso tipo di normativa;

era stato loro imposto il silenzio stampa e contro la possibilità di loro dichiarazioni nei media si erano espressi molti esponenti politici tra cui l'interrogante Dario Rivolta —:

se l'intervista ai tre palestinesi pubblicata da Repubblica il 27 maggio 2002, tenuta a casa dell'ambasciatore palestinese Nemer Hammad, sia compatibile con lo status suddetto e se sia essa in rispetto delle esigenze di sicurezza e riservatezza previste;

se il nostro paese non corra il rischio di trasformarsi in un amplificatore di tesi politiche di parte sul conflitto medio-orientale, consentendo ai tre palestinesi ospiti di diventare dei soggetti mediatici;

se il Governo italiano ha veramente promesso, anche se informalmente, la possibilità di un incontro con i familiari dei protetti durante la prossima estate, cosa che potrebbe rappresentare un ricongiungimento familiare di fatto anche se temporaneo. (3-00996)

*Interrogazione a risposta scritta:*

LION. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 5 febbraio 2002 la Corte d'appello di Roma ha condannato il signor Ezio Staiti alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, dichiarandolo colpevole del reato di corruzione;

il signor Ezio Staiti è consigliere regionale presso la regione Abruzzo, dove ricopre la carica di capogruppo di Forza Italia;

la normativa vigente pone una causa assoluta di incompatibilità tra l'aver riportato una condanna penale ed il ricoprire l'incarico di consigliere regionale, prevedendosi in tale ipotesi la immediata sospensione della carica;

il prefetto de L'Aquila, a seguito della pronuncia della sentenza di condanna, ha avviato, a norma dell'articolo 15 della legge 55 del 1990, l'istruttoria per la sospensione dalla carica, ed ha trasmesso gli atti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, competente a formalizzare la sospensione stessa;

la Presidenza del Consiglio ha richiesto, e subito ottenuto, documentazione integrativa, e nel frattempo acquisito il necessario parere da parte del Ministro per gli affari regionali —:

se i soggetti in indirizzo non ritengono di intervenire al fine di evitare il procrastinarsi di una situazione assolutamente insostenibile, sotto il profilo della legalità, anche tenuto conto della delicatezza delle funzioni rivestite dal signor Staiti. (4-03024)

\* \* \*

#### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazioni a risposta immediata:*

MORONI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel 1974 si installò nel comune di Borgo San Siro, all'interno del parco del Ticino, l'azienda Sarpi;

qualche anno dopo, si verificarono in alcune aziende agricole della zona casi di tumori alle persone e di avvelenamento di animali;

verifiche delle autorità amministrative competenti portarono alla scoperta, all'interno dell'area aziendale, di una di-

scarica dove erano stati conferiti materiali tossici, quali arsenico, piombo, selenio ed altri;

la magistratura pose i sigilli alla discarica e costrinse la Sarpi a bonificare il terreno;

tale bonifica procedette molto lentamente (10 anni) e con metodi errati, al punto che il comune la bloccò e presentò all'azienda un proprio progetto di bonifica da attuare;

l'azienda rifiutò il progetto comunale e fece ricorso al tribunale amministrativo regionale per vedere accolto il proprio rifiuto;

il 26 marzo 2001 la conferenza dei servizi di provincia e regione indicò al comune di Borgo San Siro la prassi e i metodi da seguire nei confronti della Sarpi per ottenere una completa e giusta bonifica del territorio;

da quella data nessun lavoro è stato più compiuto e nell'area della Sarpi sono ancora presenti bidoni contenenti materiali tossici, che, data la recinzione fatiscente, sono spesso a contatto con animali o bambini che entrano in quel terreno —:

se non intenda inserire l'area in questione nel programma degli interventi di interesse nazionale relativo ai siti inquinati da bonificare. (3-00989)

VIGNI, RUZZANTE, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO e ZUNINO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, prevede il conferimento del patrimonio dello Stato, compresi beni di particolare valore ambientale e culturale, alla società « Patrimonio dello Stato spa », che avrà il compito di procedere alla loro gestione, valorizzazione ed eventuale alienazione;

le azioni e i beni della società « Patrimonio dello Stato Spa » potranno essere